

# **REGOLAMENTO PER L' UTILIZZO DEGLI SPAZI SPORTIVI ALL'APERTO AD ACCESSO LIBERO**

## **Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento ha per oggetto le norme di disciplina per l'utilizzo dei seguenti spazi sportivi all'aperto ad accesso libero presenti sul territorio comunale:
  - a) Campo polivalente c/o scalo merci via Montecitorio ;
  - b) Piazzola basket c/o i giardini in Loc. Lappeto;
  - c) Piazzola basket all'esterno della scuola dell'infanzia di Via Borgaccio;
  - d) Pista polivalente di Via del Pollaiolo a Staggia Senese;
  - e) Campo sportivo ridotto e campetto da basket zona campi sportivi in Loc. Bellavista - incrocio Via Francia/Via Ungheria;
  - f) Ex pista polivalente di fronte al Centro anziani Loc Bellavista.
2. Si considerano spazi sportivi all'aperto ad accesso libero quegli spazi appositamente strutturati per attività sportive ludico-amatoriali, compresi in aree pubbliche recintate o non recintate, utilizzabili liberamente dai cittadini senza pagamento di una tariffa d'uso. Non si considerano spazi sportivi all'aperto ad accesso libero gli attrezzi ginnico sportivi di utilizzo individuale, disposti in maniera sparsa sul territorio.
3. Eventuali aggiornamenti all'elenco degli spazi sportivi all'aperto ad accesso libero del comune di Poggibonsi di cui al comma 1), potranno essere disposti mediante appositi atti di indirizzo e gestionali senza necessità di ulteriore approvazione da parte del Consiglio Comunale. Agli spazi di nuova individuazione si intendono estese in via automatica le presenti norme di disciplina.

## **Art. 2 – Finalità**

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
  - a) promuovere la cultura del rispetto e della legalità, anche mediante la dissuasione di ogni forma di condotta illecita;
  - b) promuovere il rispetto del decoro urbano e della pulizia in aree urbane che, per la loro rilevanza culturale e sociale, devono essere sottoposte a particolare tutela urbana;
  - c) coordinare in modo armonioso l'attività ludica, l'attività sportiva, l'attività sociale da svolgere all'interno degli spazi sportivi all'aperto ad accesso libero, in seno all'esigenza primaria del rispetto della quiete pubblica e della tranquillità delle persone, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo, del rispetto degli orari destinati a ciascuna attività;
  - d) promuovere l'aggregazione attraverso un'ordinata, serena e civile convivenza all'interno degli spazi sportivi all'aperto ad accesso libero;
  - e) migliorare la qualità della vita dei cittadini e la più ampia fruibilità e la tutela dei beni comuni;

## **Art. 3 – Norme di utilizzo e di comportamento dell'utenza – Obblighi e divieti.**

1. L'uso degli spazi sportivi all'aperto ad accesso libero è limitato al solo svolgimento di attività ludico - sportive o di educazione motoria proprie della struttura o dello spazio individuato.
2. Eventuali utilizzi diversi da quelli indicati potranno essere autorizzati dal competente Settore dell'Ente, solo in casi eccezionali e temporanei dietro verifica di compatibilità.
3. Salvo quanto previsto al precedente comma 2), tutti gli spazi esistenti devono essere utilizzati in modo conforme alla funzione a cui sono destinati e nel rispetto delle presenti norme di

disciplina. Sono di esclusiva responsabilità degli utilizzatori eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio degli spazi e delle strutture esistenti.

4. L'utilizzo libero degli spazi per i giochi di squadra deve avvenire in modo da garantirne la fruibilità a tutti gli interessati. Pertanto di norma ogni gruppo potrà utilizzare lo spazio per un massimo di 90 (novanta) minuti, lasciando poi il campo di gioco ad altri gruppi per un tempo equivalente. Gli utenti che utilizzano gli spazi sportivi ad accesso libero, al termine dei 90 (novanta) minuti devono cessarne immediatamente l'uso.
5. Il numero massimo di utenti contemporaneamente presenti nel campo di gioco non può eccedere quello previsto dalla disciplina praticata.
6. Negli spazi sportivi all'aperto ad accesso libero è fatto obbligo di utilizzo di scarpe da ginnastica pulite.
7. Oltre a quanto previsto dal vigente Regolamento di Polizia Urbana, negli spazi sportivi ad accesso libero è vietato:
  - a) recare disturbo con rumori, schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora che siano di pregiudizio alla quiete pubblica ed alla tranquillità delle persone;
  - b) tenere comportamenti o svolgere attività che turbino l'ordine e la sicurezza o possano recare danni all'incolumità delle persone, quali risse, giochi pericolosi, arrampicarsi su pali, cancellate, recinzioni, mura di cinta, scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area o altre manifestazioni pregiudizievoli per persone e cose;
  - c) danneggiare o utilizzare impropriamente le strutture, le infrastrutture, e attrezzature presenti
  - d) fumare e gettare mozziconi di sigarette;
  - e) Accendere fuochi e gettare a diretto contatto del terreno fiammiferi, o altri oggetti che possano provocare incendi
  - f) introdurre animali;
  - g) l'ingresso e la sosta con cicli, motocicli ed altri mezzi motorizzati di qualunque tipo;
  - h) consumare cibi, versare bevande, gettare caramelle e gomme da masticare o abbandonare e gettare sul campo da gioco, al termine degli incontri sportivi, qualsiasi specie di rifiuto;
  - i) imbrattare, con scritte od altro, muri, cartelli, le insegne o superfici, giochi ed elementi di arredo.
  - j) trattenersi oltre l'orario di utilizzo per come disciplinato al successivo art. 4).

#### **Art. 4 - Orari di utilizzo**

1. Gli spazi sportivi ad accesso libero possono essere utilizzati nel rispetto dei seguenti orari:
  - *Orario invernale* (dal 1 Ottobre al 31 Marzo) dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 ore 21.00
  - *Orario estivo* (dal 1 Aprile al 30 Settembre) dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00
2. Eventuali modifiche degli orari o chiusure temporanee dei suddetti spazi saranno rese note mediante appositi avvisi.
3. Nell'ambito delle previsioni di cui al precedente art. 3, comma 2, il competente Settore dell'Ente potrà autorizzare, in via eccezionale e temporanea, l'utilizzo degli spazi sportivi ad accesso libero in orari diversi da quelli di normale fruizione.
4. Gli orari di fruizione degli spazi sportivi ad accesso libero sono resi noti mediante apposito cartello affisso all'ingresso dell'impianto od in prossimità del medesimo qualora si tratti di spazi non recintati.

#### **Art. 5 – Soggetti utilizzatori**

1. Possono utilizzare gli spazi sportivi ad accesso libero singoli cittadini, gruppi spontanei, società sportive, gruppi sportivi costituiti in associazioni e scuole. I bambini al di sotto dei 10 anni devono essere accompagnati da persone adulte.

2. Gli spazi sportivi in oggetto possono essere assegnati, anche singolarmente, in gestione ad associazioni o enti no – profit, sportive o di promozione sociale, regolarmente costituite ed operanti nel territorio. Resta inteso che eventuali soggetti gestori dovranno garantire l'accesso e l'utilizzo ai cittadini, secondo le disposizioni del presente regolamento. Eventuali soggetti gestori non possono comunque apportare modifiche agli spazi e alle attrezzature senza la preventiva autorizzazione degli uffici comunali competenti.
3. L'utilizzo dell'impianto sarà consentito rispettando l'ordine di arrivo del singolo soggetto o gruppo.
4. L'utilizzo esclusivo dello spazio per lo svolgimento di tornei e/o manifestazioni ed iniziative promozionali finalizzate alla divulgazione dello sport, organizzate da gruppi o associazioni, potrà essere autorizzato dal competente Settore dell'Ente per un periodo non superiore ai 7 (sette) giorni consecutivi e per un massimo di 21 (ventuno) giorni l'anno.

#### **Art. 6 - Tariffe**

1. L'utilizzo degli spazi sportivi ad accesso libero è gratuito.

#### **Art. 7 – Responsabilità**

1. L'uso degli spazi sportivi ad accesso libero si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva, dei loro accompagnatori o più in generale di chi li frequenta a vario titolo. L'Amministrazione comunale non risponde dunque di eventuali danni o incidenti a persone o cose che dovessero essere lamentati dagli utenti durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite o derivanti dall'uso degli spazi e delle strutture esistenti, anche in considerazione della mancata dotazione di specifici impianti di illuminazione o delle condizioni d'uso degli spazi e delle attrezzature, con esclusione pertanto di ogni responsabilità a carico del Comune proprietario. Resta ferma la responsabilità degli organizzatori nell'ipotesi di cui al precedente art. 4, comma 4.
2. Chiunque usufruisca degli impianti e delle sue attrezzature, dovrà usarle con la massima cura ed attenzione; il responsabile del danneggiamento, salva ogni altra responsabilità di natura penale e/o amministrativa e civile, sarà tenuto a risarcire il Comune per gli eventuali danni causati, sostenendo le spese per il loro ripristino. L'eventuale pagamento della sanzione in misura ridotta ovvero a seguito di emissione di ordinanza - ingiunzione, non costituisce risarcimento del danno.
3. Per la quantificazione del risarcimento si considera il costo delle opere di sostituzione o riparazione o ripristino (IVA compresa) maggiorato di una percentuale del 10% a titolo di spese generali. Alla riscossione delle somme a titolo di risarcimento si provvede mediante le procedure previste per le sanzioni amministrative.
4. Tenuto conto che l'impianto è privo di custodia, il Comune non risponde di eventuali furti o sparizione e smarrimenti di indumenti, oggetti o valori dimenticati o lasciati incustoditi all'interno del campo.

#### **Art. 8 – Sanzioni**

1. Le violazioni alle disposizioni di cui al presente regolamento sono punite, salvo diversa disposizione di legge, con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000, comminata secondo le disposizioni di cui alla legge n. 689/1981.
2. In aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, all'autore della violazione o alla persona per esso civilmente responsabile si applica la sanzione accessoria dell'obbligo di cessare l'attività vietata e l'immediato ripristino dello stato dei luoghi .

### **Art. 9 – Vigilanza**

1. L'azione sanzionatoria e di vigilanza è affidata a:
  - Corpo Polizia Municipale del Comune di Poggibonsi
  - Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria
2. Per gli spazi sportivi ad accesso libero situati all'interno di Parchi e giardini pubblici, l'azione di vigilanza può essere altresì esercitata dagli altri organi a ciò abilitati dalla normativa statale e regionale.

### **Art. 10 -Pubblicità**

1. Le presenti norme di utilizzo verranno rese pubbliche mediante appositi pannelli affissi all'ingresso dell'impianto od in prossimità del medesimo qualora si tratti di spazi non recintati.

### **Art. 11 – Rinvio ed entrata in vigore**

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme di legge e regolamentari vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.